

OGGETTO: Criteri e parametri per l'accertamento dei requisiti per rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 15 luglio 2009

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" all'art. 29 comma 3 lettera a) disponeva che "lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare doveva dimostrare *"la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica...."*
- l'art. 6 del DPR 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dall'art. 5 del DPR 18 ottobre 2004 n. 334 dispone che lo straniero per il ricongiungimento familiare e per i familiari a seguito deve *"..attestare la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'Ufficio tecnico comunale circa la sussistenza dei requisiti al predetto articolo del testo unico ovvero certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio"*;
- sulla base delle cennate disposizioni normative l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero il Settore Politiche Abitative e del Lavoro, a cui è assegnato il procedimento di idoneità abitativa ai sensi delle summenzionate disposizioni normative, provvedeva al rilascio del relativo attestato sulla base di quanto disposto, in ordine sullo standards abitativo, dal Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica emanato in attuazione della L.R. n. 24/2001;

VISTA la legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza", entrata in vigore 8 agosto 2009, in particolare quanto disposto all'art. 1 comma 19 che così recita: *"All'art. 29, comma 3 del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, la lettera a) è così sostituita: "a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. ...."*

CONSIDERATO che tale modifica pone in capo all'Ufficio tecnico comunale accertamenti e verifiche anche in ordine ad elementi e parametri di carattere igienico sanitari precedentemente svolti sulla base di quanto previsto dal DPR 334/2004 dall'AUSL locale e nel contempo è stato soppresso il riferimento ai *".. parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*;

RITENUTO necessario provvedere agli adempimenti richiesti per il rilascio dell'attestazione dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 così come modificato dalla citata Legge 94/2009 stabilendo criteri e parametri tecnici idonei e necessari per adempiere ai nuovi dettati normativi in materia e nel contempo stabilire il relativo iter procedimentale che, considerato il rilevante carico di lavoro determinato dalle istanze sulla materia in esame: n° 1500 istanze nel 2008 n. 997 dal 1 gennaio al 18 settembre 2009, consenta di mantenere invariato il termine di 30 giorni per la conclusione

del procedimento di rilascio dell'attestato previsto dal summenzionato art. 29 comma 3 lettera a) del Testo unico 286/1998;

VISTI gli elementi informativi ed i parametri tecnici predisposti dal Settore Politiche abitative in collaborazione con il Servizio Igiene Edilizia dell'AUSL locale di Rimini e l'Ufficio Energia del Settore Ambiente, contenuti nell'apposita scheda di rilevazione, allegata parte integrante del presente atto, ritenuti necessari ed indispensabili per poter certificare il rispetto dei requisiti igienico - sanitari dell'alloggio, così come richiesto dal citato all'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998;

RITENUTO di condividere quanto indicato nella citata scheda, unitamente alla proposta di prevedere che tale accertamento e relative risultanze, debbano essere svolte da tecnico abilitato in nome e per conto del richiedente l'istanza art. 29 comma 3 lettera a) del citato Testo Unico 286/1998 e che tale scheda di rilevazione, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, deve necessariamente costituire allegato parte integrante dell'istanza, in assenza della quale i termini di conclusione del procedimento si interrompono e riprenderanno a decorrere dalla data della sua presentazione;

CONSIDERATO altresì che, come indicato in premessa, è stato soppresso il riferimento ai “.. *parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica*” precedentemente contenuto nel testo originario dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 al fine di attestare l'idoneità abitativa dell'alloggio e pertanto necessita definire anche criteri e parametri sulla base dei quali accertare il rispetto dei requisiti di idoneità abitativa dell'alloggio oggetto della medesima istanza ai sensi del citato art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 94/2009;

VISTO il Decreto ministeriale sanità del 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”

RITENUTE le disposizioni del citato DM 5 luglio 1975 in particolare quanto contenuto negli artt. 2 -3 del citato Decreto idonee per determinare il rispetto di requisiti di idoneità abitativa di un alloggio e conseguentemente attestare il numero delle persone adeguate per tale unità;

RILEVATO altresì che nella nostra realtà locale sono presenti un consistente numero di immobili destinati a “Residenza Turistico – Alberghiera” presso i quali lo straniero fissa la propria residenza;

RILEVATO che le disposizioni normative che regolano l'apertura e l'esercizio delle citate strutture Turistico – Alberghiere sono tali da rispondere ampiamente a tutti i requisiti (igienico – sanitari e idoneità abitativa) richiesti dall'art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 94/2009 requisiti questi che sono condensati nel provvedimento finale rilasciato dal Comune di autorizzazione all'esercizio ricettivo della Residenza Turistico – Alberghiera;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso in data 22.09.2009 dal Dirigente Settore Politiche Abitative e del Lavoro ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

SENTITO il Segretario Generale

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, ai fine dell'accertamento dei requisiti igienico – sanitari ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 94 /2009, i parametri igienico – sanitari degli alloggi catastalmente identificati come categoria A e relativa modalità di accertamento così come dettagliatamente riportati nella scheda di rilevazione allegata parte integrante del presente atto (all. A) ;
- 2) di stabilire che l'accertamento di conformità dei requisiti igienico – sanitari di cui al precedente punto 1) unitamente alle relative risultanze di idoneità agli stessi dell'alloggio, debbano essere svolte da tecnico abilitato in nome e per conto del richiedente l'istanza art. 29 comma 3 lettera a) del citato Decreto Legislativo 286/1998 e che tale scheda di rilevazione, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, deve necessariamente costituire allegato parte integrante dell'istanza, in assenza della quale i termini di conclusione del procedimento si interrompono e riprenderanno a decorrere dalla data della sua presentazione;
- 3) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, riferimento a quanto disposto dal Decreto ministeriale sanità 5 luglio 1975 per l'attestazione dei requisiti di idoneità abitativa dell'alloggio, catastalmente identificato come categoria A, richiesti sempre dal citato art. 29 comma 3 lettera a) del Testo Unico 286/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 94/2009, unitamente alla determinazione del numero delle persone adeguate per tale unità abitativa;
- 4) di stabilire altresì, per le motivazioni indicate in premessa, che per gli alloggi collocati all'interno di un immobile destinato a Residenza Turistico – Alberghiera, per il rilascio dell'attestazione ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 94/2009 deve porsi a riferimento l'autorizzazione all'esercizio di tale struttura rilasciato dal Comune;
- 5) di fissare in mesi sei, così come previsto dall'art. 41 comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la validità del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dall'art. 1 comma 19 della Legge 94/2009;
- 6) di stabilire altresì di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in ordine all'accertamento dei requisiti igienico – sanitari di cui al precedente punto 1 del presente atto;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in narrativa;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere alle determinazioni sulle numerose istanze di richiesta attestazione ai sensi dell'art. 29 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 286/1998 così come modificato dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, pervenute dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Esce l'Assessore Zerbini.